

Roma, 29 marzo 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_12

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

- **Sempre imponibili in Italia i proventi da trust opachi residenti in Stati a fiscalità privilegiata**

Ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile ai redditi provenienti da trust esteri si deve tenere presente quanto disposto dall'art. 73 comma 2 del TUIR, il quale individua due tipologie di trust: - i c.d. trust trasparenti, ossia quelli con beneficiari individuati e il cui reddito viene assoggettato a tassazione in capo al beneficiario per trasparenza. In altri termini, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust; - i c.d. trust opachi, ossia quelli privi di un beneficiario di reddito individuato e che risultano autonomi soggetti passivi d'imposta. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, per “beneficiario individuato” si intende il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva effettiva. Si richiede, quindi, che il “beneficiario” sia puntualmente “individuato” e che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Conseguentemente, l'attribuzione effettiva al beneficiario individuato del reddito già tassato per imputazione in capo allo stesso non sarà imponibile dal momento che si tratta del medesimo reddito. Analogamente, se il reddito conseguito dal trust fruisce di un regime di non imponibilità o di esenzione previsto dalla normativa, la relativa attribuzione effettiva al beneficiario non dà luogo a tassazione in capo a quest'ultimo (in questo senso, cfr. le circ. nn. 34/2022 e 48/2007). In questo contesto, si inserisce quanto previsto dall'art. 44 comma 1 lett. g-sexies) del TUIR (introdotto dal DL 124/2019). Secondo questa norma sono considerati redditi di capitale: - quelli imputati ai beneficiari di trust trasparenti ai sensi dell'art. 73 comma 2 del TUIR anche se non residenti; - quelli corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis del TUIR, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73 del TUIR. Con riferimento ai trust opachi, quindi, l'esclusivo riferimento normativo ai Paesi a fiscalità privilegiata porta alla conclusione che non rientrano tra i redditi di capitale le somme corrisposte ai soggetti residenti da parte di trust istituiti in Paesi diversi da quelli aventi un regime fiscale privilegiato. In altri termini, viene stabilita l'imponibilità in capo ai beneficiari residenti delle attribuzioni effettuate da trust o istituti analoghi stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Tali distribuzioni sono soggette a tassazione ordinaria IRPEF in capo al contribuente, che dovrà riportare nel quadro RL della sua dichiarazione i redditi di capitale percepiti. Riguardo al termine “stabiliti” utilizzato dalla norma, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve essere inteso con riferimento alla

giurisdizione di residenza del trust in base alle relative regole, quale risultante al momento della “attribuzione” al beneficiario residente (circ. n. 34/2022 e risposta interpello n. 309/2023). Ai fini dell’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, si applica l’art. 47-bis del TUIR. Tuttavia, come chiarito anche dalla circ. Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2022 n. 34, tale disposizione si riferisce alle partecipazioni in società e si rende applicabile solo in quanto compatibile con la disciplina del trust. I documenti di prassi, infatti, non richiamano la lett. a) del comma 1 dell’art. 47-bis, che prevede il test sulla tassazione effettiva subita dal soggetto estero controllato secondo la disciplina CFC ex art. 167 del TUIR. Viene precisato, però, che l’individuazione dei trust opachi esteri che godono di un regime fiscale privilegiato deve essere operata sulla base delle indicazioni contenute nella lett. b) del comma 1 dell’art. 47-bis del TUIR, secondo cui si considerano a fiscalità privilegiata gli Stati e territori, per i quali il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. A tali fini, la norma prevede che si debba tenere conto anche di eventuali regimi speciali applicabili al trust che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale. Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d’imposta assunto ai fini del confronto (generalmente nella misura del 26%), facendo sempre riferimento al momento della produzione del reddito.

Fonte: Salvatore Sanna, “*Sempre imponibili in Italia i proventi da trust opachi residenti in Stati a fiscalità privilegiata*”, Eutekne del 29 marzo 2024

➤ **Tutto da provare il dolo nel reato da omessa SOS**

Il Consiglio nazionale del Notariato, nello Studio n. 3-2024/B, si sofferma sulla astratta possibilità che l’omessa segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio (SOS) integri il concorso in esso. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 58 del DLgs. 231/2007, infatti, “salvo che il fatto costituisca reato”, ai soggetti obbligati che omettano di effettuare la SOS, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro; ma nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 300.000 euro. Il legislatore, quindi, prevede espressamente che l’omessa SOS potrebbe, in qualche modo, costituire elemento di una fattispecie punita come reato (in particolare, il concorso nel reato di riciclaggio). A fronte di ciò, occorre considerare, da un lato, il fatto che la nozione penale di riciclaggio non coincide, perché più ristretta, con quella amministrativa, e, dall’altro, quanto contemplato dall’art. 35 comma 1 del DLgs. 231/2007, in forza del quale, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, “prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando «sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare» che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”. “Sapere”, “sospettare” e “avere motivi ragionevoli per sospettare” sono tre situazioni differenti che non possono che avere ricadute diverse sull’eventuale coinvolgimento nel reato da parte del destinatario dell’obbligo di SOS. Il sospettare e l’avere motivi ragionevoli per sospettare, infatti, difficilmente potrebbero far rientrare la condotta omissiva nell’area del dolo, anche nella forma attenuata del dolo eventuale, perché ci si trova in presenza di un mero sospetto, ovvero di una rappresentazione della realtà basata su un grado di incertezza che può sorreggere un’attività di prevenzione amministrativa, qual è l’obbligo di SOS, ma che non è connotata da quegli elementi di ragionevole certezza in grado di far ipotizzare che il destinatario degli obblighi

antiriciclaggio abbia intenzionalmente voluto concorrere nella commissione del reato di riciclaggio attraverso un comportamento omissivo. Resta il caso in cui il professionista sappia che sono in corso o che sono state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminosa. Rispetto a tale ipotesi, alla luce delle indicazioni fornite dalle sentenze nn. 38343/2014 e 12433/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione, affinché la condotta possa considerarsi dolosa, non è sufficiente la mera rappresentazione – la conoscenza del fatto (la provenienza delle somme da attività criminosa) – ma è necessario che accanto all’aspetto intellettuale, della conoscenza, ci sia la prova oggettiva della volontà, attraverso la condotta omissiva, di realizzare l’evento criminoso punito dalla norma penale. Va escluso, infatti, “che un’imputazione dolosa possa fondarsi su presupposti psicologici concernenti il fatto tipico, e in particolare l’evento, i quali in realtà si riducano alla dimensione rappresentativa, con un’abrogazione surrettizia del riferimento cardine alla volontà. Senza riferimento al ruolo del volere, il dolo si trasforma in una categoria puramente normativa, il cui confine con la colpa viene a dipendere soltanto dalla discrezionalità tipica delle valutazioni normative” (così Cass. SS.UU. n. 38343/2014). Se fosse sufficiente una semplice rappresentazione dei fatti, accompagnata dalla presunzione che chi si è rappresentato una fattispecie, o aveva la possibilità di rappresentarsi una fattispecie, ne ha di conseguenza anche accettato tutti i rischi conseguenti, si rischierebbe di trasformare la responsabilità per dolo (eventuale) in una sorta di responsabilità oggettiva, principalmente in quei settori governati da un’elevata complessità normativa. In particolare, afferma lo Studio, con riguardo ai professionisti, nella valutazione dell’esistenza o meno del dolo eventuale deve essere posta peculiare attenzione all’indicatore (prospettato sempre da Cass. SS.UU. n. 38343/2014) del contesto lecito o illecito dell’attività; nel senso che una situazione illecita di base indizia più gravemente il dolo, ma un contesto lecito solitamente mostra un insieme di regole cautelari e apre la plausibile prospettiva dell’errore commesso da un agente non disposto ad accettare fino in fondo conseguenze che lo collocano in uno stato di radicale antagonismo rispetto all’imperativo della legge, tipico del dolo. Per tal via, allora, i giudici di legittimità hanno invitato al massimo rigore nella ricostruzione dell’elemento psicologico in tutti i casi in cui l’astratta configurabilità di un’ipotesi delittuosa si realizzi all’interno dello svolgimento di attività lecite (e, nel caso del notaio, all’interno di attività che non può rifiutarsi di prestare perché obbligato dalla legge professionale). D’altra parte, conclude il Notariato, l’errata equivalenza omessa SOS/dolo eventuale rischia di frustrare le specifiche finalità della disciplina antiriciclaggio e creare danni al sistema con l’inoltro di segnalazioni solo prudenziali e difensive.

Fonte: Maurizio Meoli, *“Tutto da provare il dolo nel reato da omessa SOS”*, Eutekne del 28 marzo 2024

➤ Partiti i lavori per la riforma del Tuf Testo entro l’autunno

Mentre da oggi sono in vigore le nuove regole di diritto societario e finanziario introdotte dalla legge capitali, sono già partiti i lavori dei gruppi istituiti dal ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti per la riforma del Tuf. Una riforma prevista dalla medesima legge sia sul versante mercati sia sul versante società di capitali e con un’area di intervento estremamente ampia. La prima riunione plenaria, aggiornata poi a metà aprile, è servita per avviare l’individuazione dei punti da modificare, tenuto conto di una tabella di marcia che non potrà che essere assai stringente. Il tempo a disposizione per la redazione del decreto delegato è infatti di un anno, ma la prima redazione di una bozza di articolato dovrà essere pronta per l’inizio di autunno. Le direttrici, almeno quelle di massima, puntano sulla semplificazione della disciplina attuale, per quanto possibile, senza indebolire il livello di tutela

del risparmio, individuare forme innovative di accesso al capitale di rischio e favorire forme di finanziamento tarate per le piccole e medie imprese, costruire meccanismi di governance in grado di rendere attrattive le nostre imprese per gli investitori internazionali, facilitare il passaggio dalla quotazione sui mercati non regolamentati a quelli regolamentati, rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione. Di indiretto impatto sul mondo delle professioni anche la esplicita competenza della riforma a ridisegnare il sistema dei controlli interni «eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate». Sul piano strutturale il gruppo di lavoro predisposto dal ministero dell'Economia è estremamente articolato e prevede l'istituzione di un comitato di coordinamento con la presenza di giuristi come Daniele Santosuosso, Andrea Zoppini, Paola Severino, Marco Ventoruzzo. Al comitato fanno riferimento due gruppi tecnici, uno per gli emittenti e uno per i mercati: del primo fanno parte tra gli altri professori come Niccolò Abriani, Marina Brogi e Michele Siri; del secondo, docenti come Filippo Annunziata, Eva Desana e Mirella Pellegrini.

Fonte: Roberto Galullo, *“Partiti i lavori per la riforma del Tuf Testo entro l'autunno”*, Il Sole 24 ore del 27 marzo 2024

I migliori saluti.

La Segreteria

